

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09561/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9561 del 2024, proposto da Giuseppe Lacagnina, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Istruzione e Merito - U.S.R. Lombardia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Bruno Valensise, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento recante l'esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado di cui al d.d n. 2575/2023 (classe di concorso B022)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Impregiudicata la verifica della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, ipotetica possibile causa inammissibilità del gravame;
2. Considerato, comunque, che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
3. Ritenuto, quindi, riservata ogni decisione in ordine alla questione di cui al punto 1, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
4. Considerato che ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;
5. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 bis citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
6. Ritenuto altresì di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura indicata in epigrafe da cui è stata esclusa l'odierna ricorrente; integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultima mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione alla notifica sia in relazione al deposito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- dispone la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione;
- ordina altresì la pubblicazione per pubblici proclami;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO